



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

**Commissione Giustizia Senato - audizione del 25 marzo 2021 (DDL S. 2133)**

**Osservazioni al decreto legge 31/21 sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19**

Il Consiglio dell'Ordine di Milano ritiene che il decreto in questione necessiti di qualche modifica in sede di conversione in legge, a condizione tuttavia di non stravolgere l'impianto normativo causando l'allungamento dei tempi di inizio della prova.

Rileviamo alcuni ordini di criticità.

Il primo riguarda la necessità di prevenire per quanto possibile vizi, reali o apparenti, che possano innescare ricorsi amministrativi successivi alla esecuzione delle prove; fenomeno questo già normalmente consistente.

A tal fine andrebbe chiarito se la "sottocommissione" richiamata nell'**art. 4 co. 3** sia quella distrettuale.

Sempre con riguardo all'**art. 4 co. 3**, va chiarito cosa si intenda con "residenza", poiché la stessa può differire dal luogo dove il candidato svolge la pratica, luogo che sarebbe da privilegiare come sede d'esame. È ipotizzabile si volesse disporre la partecipazione del candidato in sede circondariale e non necessariamente distrettuale. In tal caso, auspicabile, sarebbe necessario precisarlo senza ambiguità.

Altra questione riguarda i compiti della Commissione centrale.

In particolare va specificato se, ai sensi dell'**art. 4 co. 1**, la Commissione centrale debba occuparsi del sorteggio per gli abbinamenti delle sedi.

Inoltre dovrebbe essere meglio definito il compito della Commissione centrale indicato all'**art. 4 co. 6**, riguardante le "linee generali" e cosa si intenda esattamente per "omogeneità e coerenza dei criteri d'esame".

Questo tema si intreccia con la possibilità che l'elaborazione materiale dei quesiti venga poi affidata alle singole sottocommissioni, che dovrebbero provvedervi la mattina stessa di ciascuna prova d'esame.



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Essendo questa una situazione inedita che si verrà a profilare, sarebbe tranquillizzante per tutti accrescere lo spazio di azione della Commissione centrale.

Si teme, infatti, che tanto più sarà frammentata la redazione dei quesiti, e di conseguenza la valutazione dei candidati, tanto più alto sarà il rischio di avere ricorsi successivi fondati sulla disparità di trattamento.

Si potrebbe pensare ad un'elaborazione di quesiti a livello centrale da cui, la mattina stessa della prima prova orale, ciascuna sottocommissione potrà sorteggiare quelli da proporre al candidato.

Le questioni che precedono aprono inevitabilmente il capitolo della composizione delle sottocommissioni.

Il decreto legge non affronta direttamente il tema, e ciò orienterà l'interpretazione nel senso della identità delle sottocommissioni nel passaggio tra la prima e la seconda prova orale.

Questo è illogico, in quanto si tratta di due prove ontologicamente diverse: la prima incentrata su un'unica materia, la seconda su tutte le altre materie. Inoltre la prima prova avrà un taglio più specialistico, dunque presupporrà un colloquio che va più in profondità, in quanto riguarda la materia che il candidato avrà effettivamente trattato nel corso della sua pratica; la seconda prova sarà necessariamente di più ampio respiro ma di minore profondità, riguardando un cospicuo numero di materie, peraltro senza quella elettiva del candidato.

In considerazione di ciò, logica vorrebbe che le sottocommissioni abbiano una composizione omogenea per la prima prova e, viceversa, assortita per la seconda prova.

Lo scioglimento di questo nodo avrà conseguenze anche sui punti trattati precedentemente riguardanti la paternità dei quesiti e dei criteri di valutazione.

È chiaro infatti che tanto più sarà omogenea la sottocommissione della prima prova (omogenea nel senso di composta interamente da membri esperti nella materia scelta dal candidato), tanto più alla stessa si potrà affidare la responsabilità della redazione del quesito e della scelta dei criteri di valutazione. Viceversa, l'indifferenza delle singole professionalità nella composizione, soprattutto, delle sottocommissioni della prima prova



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

orale, esponendo al rischio che nella stessa possa non essere presente alcun commissario esperto nella materia scelta dal candidato, allora consiglierà di centralizzare il più possibile l'attività preparatoria dei quesiti e la rigorosa indicazione dei criteri di valutazione da seguire.

Ancora in tema di formazione delle Commissioni avrà conseguenza capire se la distanza di 30 giorni tra la prima e la seconda prova, di cui parla l'**art. 2 co 7**, riguardi le prove del singolo candidato o l'intera tornata d'esame. In assenza di specificazione si dovrebbe tenere come riferimento la normativa ordinaria e, quindi, prevedere che prima siano concluse tutte le prime prove orali e poi, dopo almeno 30 giorni, possa iniziare il secondo turno di prove orali.

Questo sicuramente eviterebbe delicati problemi di coordinamento che sarebbero posti dalla sovrapposizione delle seconde prove con le prime, ma per altro verso accrescerebbe in misura sensibile la durata degli esami, probabilmente vanificando l'obiettivo di far concludere l'intera sessione d'esame prima dell'inizio della prossima sessione 2021/2022.

Una soluzione che consentirebbe di affrontare entrambi i problemi (riguardanti sia l'assortimento della commissione sia l'eventuale gestione della sovrapposizione delle due prove) sarebbe quello di prevedere la fungibilità dei commissari nell'ambito dell'intera Commissione.

Ciò consentirebbe al Presidente della Commissione stessa di modificare le sottocommissioni in ragione delle necessità che si verranno via via a delineare, per consentire di avere una terna di commissari sempre adeguata al compito che l'aspetta, nonché sempre in grado di costituirsi.

Passando, infine, a delle modifiche di dettaglio, si segnala all'**art. 3 co. 2** ultimo rigo che, laddove si parla di "materie scelte dal candidato per la seconda prova orale", si intenda riferirsi alla "prima" prova orale.

All'**art. 2 co. 2** sarebbe necessario, per maggior chiarezza, specificare cosa si intenda con la locuzione "materia regolata dal" e quale sia la differenza rispetto al diritto amministrativo, materia per la quale detta la locuzione non viene usata.



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

Infine all'**art. 4 co. 7** occorre chiarire cosa si intende con la formula "in ogni caso" e nell'ultimo paragrafo dell'**art. 5 co. 3** sarebbe opportuno specificare che il rifiuto della sottoscrizione da parte del candidato non invalida il verbale.

Il Presidente

Avv. Vinicio Nardo